

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ticket licenziamenti: per i periodi paga da gennaio a marzo 2013 versamenti entro il 17.06.2013

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **l'INPS, con la circolare n. 44 del 22.03.2013 ha fornito alcune precisazioni riguardo al c.d. ticket sui licenziamenti, ovvero quel contributo a carico dei datori di lavoro dovuto in caso di licenziamento di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e commisurato all'anzianità del lavoratore.** Le disposizioni introdotte dalla manovra di ferragosto, infatti, **non contenevano i particolari applicativi del contributo, che invece sono stati chiariti dall'intervento dell'INPS.** Con particolare riguardo ai **termini di versamento** (al riguardo evidenziamo che nonostante la disciplina sia applicabile a partire dal 01.01.2013, per le cessazioni del rapporto intervenute fino ad oggi non si sapeva ne quando ne come versare il contributo), **la circolare n. 44 del 22.03.2013 chiarisce che l'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.** Per il **periodo gennaio-marzo 2013, invece, i datori di lavoro avranno tempo fino al 17.06.2013** (il 16.06.2013 infatti cade di domenica). Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio i particolari applicativi dell'istituto introdotto a partire dal 01.01.2013 dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro).

Premessa

Come noto, **la riforma del lavoro ha previsto l'introduzione di tre contributi per il finanziamento della nuova forma di sostegno dei lavoratori contro la disoccupazione (ASPI e mini-ASPI).** Tra queste, in particolare, ricordiamo la **previsione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 92/2012, secondo cui in ogni caso di licenziamento, il datore di lavoro deve**

versare un contributo commisurato all'indennità ASPI spettante al lavoratore. In riferimento alle modalità di calcolo bisogna segnalare che **con la legge di stabilità sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni della riforma del lavoro, semplificando da una parte l'applicazione del contributo, e dall'altra aumentando leggermente l'importo medio del versamento da parte del datore di lavoro.** Nel dettaglio, ora **il contributo non viene più calcolato sull'ASPI spettante al lavoratore ma al suo massimale mensile.** Inoltre, l'importo si calcola nella misura del **41% per ogni anno di anzianità del lavoratore, nel limite di rilevanza di 3 anni (inizialmente era il 50%).**

Con la [circolare n. 44 del 22.03.2013](#) l'INPS ha fornito i particolari applicativi del nuovo contributo, precisando tra le altre cose i **termini entro i quali i datori di lavoro devono provvedere al versamento del contributo.**

Nuove forme di finanziamento della assicurazione sociale per l'impiego

Con la riforma del lavoro, come noto, **la disciplina degli ammortizzatori sociali ha visto una profonda modifica con l'introduzione dell'ASPI e della mini-ASPI.** Parallelamente ai nuovi ammortizzatori sociali sono stati **introdotti nuovi canali di finanziamento degli istituti, nel dettaglio vengono introdotti tre nuovi contributi, illustrati dalla circolare n. 140/2012 dell'INPS:**

I NUOVI CONTRIBUTI	
Contributo ordinario	Si applica a tutti i lavoratori subordinati, è a carico del datore di lavoro ed è pari all'1,31%, a cui si deve aggiungere un contributo per il finanziamento dei fondi interprofessionali pari al 0,30%.
Contributo addizionale	Si applica solamente in riferimento ai lavoratori a termine, è pari al 1,40% ed è a carico del datore di lavoro.
Ticket sui licenziamenti	Si applica a tutte le risoluzioni del rapporto, tranne quelle unilaterali da parte del lavoratore, prevede il pagamento di un contributo commisurato all'indennità ASPI e all'anzianità aziendale del lavoratore.

Ticket sui licenziamenti

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro, **a partire dal 01.01.2013 è stata introdotta una tassa sui licenziamenti.** La legge n. 92/2012, infatti, prevede il pagamento di una somma a carico del datore di lavoro nel caso in cui questo intenda effettuare un licenziamento individuale o collettivo, **per ogni lavoratore** (a tempo indeterminato) per cui **il datore di lavoro intende recedere dal rapporto di lavoro.**

OSSERVA

L'importo di quello che viene definito come "ticket per il licenziamento", **secondo quanto originariamente previsto dalla riforma, dipendeva** principalmente:

- **dall'anzianità lavorativa del lavoratore** (per l'applicazione del nuovo istituto deve essere almeno pari a 12 mesi);
 - **dalla retribuzione del lavoratore;**
- ed era calcolato sulla base dell'indennità ASPI spettante al lavoratore.**

In riferimento a tale contributo bisogna precisare che nel computo dell'anzianità aziendale rientrano i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.

Il contributo, inoltre, è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

OSSERVA

Al riguardo, secondo quanto stabilito dal comma 32 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012, il contributo per il licenziamento si applica anche agli apprendisti fatta eccezione nelle ipotesi di dimissioni o recesso da parte dell'apprendista.

Viene precisato, inoltre, che il ticket si applica anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (recesso dal contratto al termine del periodo di formazione).

Per il periodo 2013-2015, il ticket per i licenziamenti non è dovuto nei seguenti casi:

- **licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto**, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- **interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili**, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

OSSERVA

Bisogna evidenziare, inoltre, che il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991,

n. 223, il quale prevede che "per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale".

La **legge di stabilità per il 2013** ha previsto la sostituzione del comma 31 dell'articolo 2 legge n. 92/2012, il quale ora prevede quanto segue:

➤ "nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30".

Di conseguenza, **l'importo del ticket per i licenziamenti deve essere calcolato sulla base del 41% del massimale ASPI, per ogni 12 mesi di anzianità, sempre nel limite di 3 anni di rilevanza.**

DIFFERENZE DI CALCOLO	
Prima della modifica della legge di stabilità	Viene calcolata l'indennità spettante al lavoratore, il contributo viene calcolato su questa base nella misura del 50% per ogni anno di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 3 anni. Di conseguenza, il contributo può ammontare massimo al 150% dell'indennità mensile spettante al lavoratore.
Successivamente alla modifica da parte della legge di stabilità	Viene calcolata sulla base del massimale ASPI (1.180,00 euro per il 2013) nella misura del 41% per ogni anno di contribuzione fino a 3 Di conseguenza il contributo può ammontare massimo al 123% del massimale dell'indennità ASPI.

ESEMPIO

Calcolo del contributo del datore di lavoro nei licenziamenti individuali (TICKET LICENZIAMENTO).

Un datore di lavoro interrompe un rapporto con un dipendente a tempo indeterminato con anzianità aziendale di 2 anni. L'importo ASPI a cui ha diritto è di 954,30 euro. L'importo del ticket per il licenziamento si calcola come segue:

INDENNITA' TICKET LICENZIAMENTO	
ASPI	Si considera il massimale 1.180,00 euro
Mesi di anzianità	24
TIKET LICENZIMENTO	$\text{€ } 967,60 = (\text{€ } 1.180,00 * 41\%) * (24/12)$

Risulta decisamente importante, inoltre, la previsione secondo cui **il ticket deve essere pagato indipendentemente dalla sussistenza del requisiti contributivo per l'accesso all'ASPI**: secondo la previsione, quindi, **il contributo deve essere versato anche in riferimento alle risoluzioni dei rapporti che non danno accesso al lavoratore all'ASPI**.

I chiarimenti dell'INPS con la circolare n. 44/2013

In prima battuta, **l'INPS chiarisce che il ticket sui licenziamenti non si applica nel caso di cessazioni del rapporto a seguito di:**

- **dimissioni** (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- **risoluzioni consensuali**, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- **decesso del lavoratore**.

In riferimento alla **misura del contributo l'INPS conferma che questo si calcola sul massimale ASPI, che per il 2013 ammonta a 1.180 euro**. Il contributo consiste nel **41% di tale massimale per ogni anno di anzianità del lavoratore, fino ad un massimo di tre anni**.

Pertanto, **per ogni anno di anzianità il contributo ammonta a 483,80 euro:**

- **1 anno** di anzianità: **483,80 euro**;
- **2 anni** di anzianità: **967,60 euro**;
- **3 anni** di anzianità: **1.451 euro**.

L'INPS, al riguardo precisa che **per i periodi di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro**; a tal fine, si **considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario**.

OSSERVA

Nell'anzianità aziendale si devono includere **tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato**. Quelli a **tempo determinato** si computano **se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%**.

Bisogna inoltre precisare che **la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.**

Quando si deve versare il contributo?

La circolare INPS, in riferimento ai termini di pagamento, evidenzia che **la riforma del lavoro non si sofferma sia sulle modalità di versamento che sui termini.**

Ai fini della individuazione del momento impositivo, l'Istituto – d'intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che **l'obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro** (riportando l'esempio della circolare, per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

OSSERVA

Stante la valenza "contributiva" assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, **il relativo versamento soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.**

In sede di prima applicazione della norma, **in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013**, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 **potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare** (22.03.2013).

Alla luce di tali chiarimenti, quindi, **si possono riassumere i termini di versamento come segue:**

TERMINI DI VERSAMENTO

Periodo da gennaio a marzo 2013	Entro il 17.06.2013 (il 16 cade di domenica).
--	---

A partire da aprile 2013

Termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO